

**Allegato "A" all'atto nn. 2699/1869 di Repertorio
(Denominazione e Sede)**

- Articolo 1 -

La Fondazione denominata "**Fondazione del Gruppo Humanitas per l'umanizzazione delle attività di assistenza, per la formazione e per lo sviluppo della ricerca clinica e biomedica**", in forma abbreviata denominata "**Fondazione Insieme con Humanitas**", ha sede in Rozzano (MI), Via Manzoni, 56.

La fondazione è costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore): fino all'istituzione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad essa si applicano le disposizioni del D.lgs. 460/1997 (disciplina delle ONLUS) per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "**Fondazione del Gruppo Humanitas per l'umanizzazione delle attività di assistenza, per la formazione e per lo sviluppo della ricerca clinica e biomedica ETS**" o in breve "**Fondazione Insieme con Humanitas ETS**".

Essa opera in ambito territoriale della regione Lombardia.

La fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2080.

(Scopo)

- Articolo 2 -

La Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo all'umanizzazione nelle strutture sanitarie per porre al centro le esigenze del malato.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da in-

tendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6

Del D.Lgs.117/2017:

a) la diffusione dei processi di umanizzazione nelle strutture sanitarie per porre al centro dell'organizzazione sanitaria le esigenze del malato;

b) l'assistenza presso strutture sanitarie o domiciliari, di persone affette da malattie mediante l'opera dei propri volontari e il sostegno materiale alle suddette persone o ad enti pubblici e privati che abbiano questo obiettivo;

c) la formazione (progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di attività formative) ed il perfezionamento di volontari e del personale medico, paramedico ed amministrativo che opera all'interno di strutture sanitarie;

d) la concessione di borse di studio a personale medico, paramedico e amministrativo e l'invio di personale del Gruppo Humanitas in strutture, anche straniere, particolarmente significative;

e) l'agevolazione dell'ospedalizzazione di soggetti bisognosi, anche stranieri, non assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e l'organizzazione di aiuti ai familiari di tali soggetti;

f) la promozione ed il sostegno finanziario alla ricerca biomedica, nonché alla ricerca ed alla sperimentazione gestionale ed organizzativa, alla valutazione dei servizi e alle tematiche della comunicazione, del consenso informato e dei rapporti con i cittadini per diffondere la cultura dell'umanizzazione nell'assistenza ospedaliera;

g) la promozione di scambi culturali e scientifici con istituzioni nazionali ed internazionali;

h) la raccolta di fondi e/o la richiesta di contributi pubblici, locali, nazionali ed europei, e privati da destinare alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti.

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, può: partecipare, anche in qualità di socio, alla costituzione di centri di ricerca universitari e non; assumere partecipazioni in strutture sanitarie attente alle problematiche di umanizzazione dei processi gestionali; istituire borse di studio e premi di laurea anche in accordo con università; finanziare ricerche proposte da soggetti terzi; promuovere la costituzione di associazioni che condividono le finalità della Fondazione; eseguire operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero coerenti con gli scopi sopra descritti ed in genere compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che comunque concorrano al raggiungimento dei propri fini.

(Patrimonio)

- Articolo 3 -

Il patrimonio minimo della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è pari ad euro 30.000,00 (trentamila) liquido e disponibile, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;
- da beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti da parte di enti, di amministrazioni e di privati la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio;
- dai versamenti o dai contributi che dovessero essere versati alla Fondazione per donazioni, lasciti e quant'altro da parte di enti o privati per gli scopi perseguiti dalla Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decida di imputare a patrimonio.

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi provenienti dal patrimonio;
 - di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.
- Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Organi)

- Articolo 4 -

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente

l'Organo di Controllo

il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

(Il Consiglio di Amministrazione)

- Articolo 5 -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

Il Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a. in maggioranza fra persone allo stesso estranee. Lo stesso Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a. designa altresì il Presidente fra i consiglieri nominati.

Spetta altresì al Consiglio della Società Humanitas Mirasole S.p.a. determinare il numero dei consiglieri fra il minimo ed il massimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati e restano in carica per tre anni dalla loro nomina. Gli incarichi di Consigliere di amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgi-

mento dell'attività.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più dei membri del Consiglio, per la loro sostituzione, il Presidente della Fondazione chiede la sostituzione al Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a., onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
- b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa;
- d) non essere legati dall'ente da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- e) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017.

(Poteri del Consiglio)

- Articolo 6 -

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- approva il budget preventivo ed il bilancio consuntivo di ciascun anno solare nei termini di legge, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività;
- nomina il Segretario determinandone le relative incombenze delegate ed il trattamento economico;
- ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, un Vice Presidente e di delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, ad uno dei consiglieri ed al Segretario;
- nomina l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio sociale;
- può nominare e revocare uno o più consulenti determinandone i compensi;
- approva l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- amministra il patrimonio della Fondazione determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- delibera la corresponsione di retribuzioni, rimborsi spese e gettoni di presenza;
- approva le linee programmatiche di indirizzo generale delle attività istituzionali della Fondazione ed eventuali regolamenti interni;
- delibera in ordine alle modificazioni del presente statuto, alla eventuale trasformazione della Fondazione, nonché allo scioglimento della Fondazione, compresa la nomina del liquidatore.

(Riunioni del Consiglio)

- Articolo 7 -

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si effettua con lettera raccomandata o e-mail (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento) contenente l'ordine dal giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per e-mail, telegramma, telex o telefax (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento) spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

(Legale rappresentanza)

- Articolo 8 -

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta altresì ai singoli Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia, ai sensi del precedente art. 6, delegato parte dei propri poteri e nei limiti della delega.

(Presidente, Presidente Onorario e Vice Presidente)

- Articolo 9 -

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'av-

venuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente Onorario, se nominato, svolge d'intesa con il Presidente compiti di rappresentatività della Fondazione, intrattenendo, a tal fine, rapporti con Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie.

La nomina del Presidente Onorario è demandata al Consiglio di Amministrazione. Se nominato, il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di assenza di entrambi, le loro funzioni vengono esercitate dal Consigliere anziano.

(Segretario)

- Articolo 10 -

Compete al Segretario l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli esercita i poteri delegatigli dal Consiglio e collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché alla successiva attuazione ed al controllo dei risultati;
- alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione dell'attività svolta;
- alla redazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo che - per diversa disposizione di legge o per indicazione del Presidente - sia nominato di volta in volta un segretario della singola riunione.

(Consulenti)

- Articolo 11 -

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può avvalersi della collaborazione di consulenti, esperti nelle diverse materie, che esprimano il loro parere in relazione ai progetti programmati e formulino proposte in ordine ai programmi di attività della Fondazione stessa che vengano loro sottoposti.

I Consulenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

(Organo di Controllo)

- Articolo 12 -

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

Dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di con-

trollo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(Revisione Legale dei Conti)

- Articolo 13 -

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione dei bilanci della Fondazione può essere affidata ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a.. Nell'espletare la propria funzione di revisione, essa deve:

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo, verificando la veridicità delle principali poste;
- fornire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ogni suggerimento utile a migliorare il sistema di amministrazione e di controllo della Fondazione stessa.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 12 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.lgs. 117/2017.

(Esercizio finanziario)

- Articolo 14 -

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione della società di revisione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge.

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art.39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, sostenitori o partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

(Libri sociali)

- Articolo 15 -

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

amministrazione,

b) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri anzidetti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli organi della fondazione, ivi inclusi i singoli Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo hanno diritto in ogni tempo di esaminare i libri sociali, anche tramite tecnici di loro fiducia, e di estrarne copia.

(Scioglimento)

- Articolo 16 -

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare

al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio.

(Disposizioni applicabili)

- Articolo 17 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to Rosa Clara DE BERNARDI

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)